

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Decreto 19 aprile 2004 n. 52

Norme per surgelazione di prodotti alimentari nelle attività di somministrazione

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Legge 29 ottobre 1992 n.85;

In deroga e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, punto C), 5° capoverso della Legge 92/85;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 13 aprile 2004 n.58;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

L'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della Legge 29 ottobre 1992 n.85, comprende anche l'idoneità delle attrezzature utilizzate per la conservazione mediante il freddo.

Art. 2

Le attività di cui alla Tabella commerciale XVI " Ristorante" che hanno intenzione di effettuare il congelamento degli alimenti devono richiedere al Servizio Igiene Ambientale specifica autorizzazione.

La domanda dovrà contenere una scheda tecnica relativa alle caratteristiche dell'impianto (capacità di stoccaggio, presenza di termometri rilevatori a lettura esterna, potenzialità refrigerante, possibilità di conservazione separata per tipologia merceologica) e alla tipologia degli alimenti da conservare mediante congelamento (materie prime, semilavorati, precucinati, precotti, prodotti finiti).

Art. 3

Chi intende effettuare operazioni di congelamento deve avere:

- 1 - un'apparecchiatura idonea per il congelamento;
- 2 - un'apparecchiatura diversa da quella usata per il congelamento, da utilizzare per la conservazione dei prodotti congelati.

Art. 4

E' vietato ricongelare prodotti precedentemente scongelati, fatto salvo per le produzioni di alimenti elaborati che contengono materie prime semilavorate congelate.

Art. 5

Le singole pezzature dei prodotti alimentari da congelare devono consentire il raggiungimento della temperatura di congelamento al cuore del prodotto nel più breve tempo possibile, il fronte del

congelamento deve procedere ad una velocità non inferiore ad un centimetro / l'ora e il congelamento totale dell'alimento, a temperatura pari o inferiore a -18 C° a cuore del prodotto, deve avvenire in un tempo non superiore a 4 ore.

Art. 6

I prodotti da congelare devono essere riposti in involucri protettivi costituiti da materiale idoneo per entrare in contatto con gli alimenti; sulle singole confezioni va apposta un'etichetta che riporti la data di congelamento e la denominazione merceologica dell'alimento.

Art. 7

La temperatura di conservazione degli alimenti congelati deve essere pari o inferiore a -18 C° ; la conservazione degli stessi non deve superare i 60 giorni.

Art. 8

Lo scongelamento degli alimenti non deve mai avvenire a temperatura ambiente, il processo di scongelamento deve avvenire in modo rapido oppure lento ma igienicamente sicuro collocando i prodotti da scongelare in frigorifero a temperatura non superiore a $+4\text{ C}^{\circ}$. E' possibile la cottura diretta per gli alimenti congelati già porzionati.

Art. 9

Le attività già in possesso dell'Autorizzazione Sanitaria al momento dell'emanazione del presente Decreto hanno 1 anno di tempo per ottemperare agli obblighi previsti dallo stesso.

Art. 10

Il Servizio Igiene Ambientale quando accerti la nocività dei prodotti destinati all'alimentazione umana, ottenuti tramite congelamento e non rispondenti ai requisiti fissati dal presente Decreto ne ordina il sequestro e la distruzione.

Chiunque effettua il congelamento senza la specifica Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Servizio Igiene Ambientale è punito con sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 oltre che con la revoca della Autorizzazione Sanitaria del locale.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo contravvenga al dettato dell'articolo 6 del presente Decreto incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto 27 aprile 1993 n.70 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari".

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo contravvenga alle disposizioni del presente Decreto, è punito conformemente ai dettati della Legge 29 ottobre 1992 n. 85.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 aprile 2004/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Paolo Bollini – Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini